

## TABELLA B.

## MINISTERO DELLE FINANZE.

*ELENCO dei Regi decreti-legge concernenti i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste che si presentano al Parlamento per la convalida.*

*Esercizio finanziario 1923-24.*

31 maggio 1924, n. 989, che autorizza una 63<sup>a</sup> prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

31 maggio 1924, n. 990, che autorizza una 64<sup>a</sup> prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

26 giugno 1924, n. 1037, che autorizza una 65<sup>a</sup> prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

26 giugno 1924, n. 1038, che autorizza una 66<sup>a</sup> prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

26 giugno 1924, n. 1064, che autorizza una 67<sup>a</sup> prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

26 giugno 1924, n. 1065, che autorizza una 68<sup>a</sup> prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

*Esercizio finanziario 1924-25.*

2 aprile 1925, n. 498, che autorizza una 39<sup>a</sup> prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

5 aprile 1925, n. 481, che autorizza una 40<sup>a</sup> prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

BROCCARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROCCARDI. Onorevoli colleghi, quando il disegno di legge fu presentato dinanzi agli Uffici, io avevo fatto istanza che fosse stralciato da questo gruppo di Regi decreti quello del 28 dicembre 1924, n. 2285, riguardante modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova e il diligente relatore me ne ha dato atto nella sua relazione.

La ragione per la quale ho voluto chiedere che fosse stralciato questo disegno di legge, gli è che esso ha dato luogo a dissensioni e reclami da parte di enti consorziati. Anche recentemente 13 provincie facenti parte del Consorzio del porto di Genova si sono riunite a Milano e hanno formulato i loro desideri in un ordine del giorno; la

provincia e la città di Genova formularono al riguardo ordini del giorno e memoriali. Ora senza far miei tutti gli appunti mossi alle modifiche introdotte nella legge istitutiva del Consorzio del porto di Genova, col Regio decreto 28 dicembre 1924, ritengo che questo decreto meriti un diligente esame, specialmente in ciò che ha tratto al contributo degli enti interessati, al contributo di centesimi 20 pagato dallo Stato al Consorzio per ogni tonnellata di merce caricata o scaricata nel Porto sul quale più volte intrattenni la Camera per chiedere l'aggiornamento di tale contributo al valore della moneta, e soprattutto per ciò che ha tratto all'articolo 32, al quale è stato aggiunto il seguente comma: « Il porto di Genova, negli appositi limiti fissati dal regolamento come territorio di competenza del consorzio, è fuori da ogni ingerenza anche agli effetti finanziari dei relativi comuni »; comma che lascia molto perplessi perchè viene a stabilire una specie di extra territorialità, che potrebbe lasciar pensare un punto franco di fronte agli oneri fiscali comunali, che farebbe rivivere un diritto di asilo per coloro che vogliono sfuggire alla tassa esercizio e rivendita, ecc., il che non era certamente nella mente dell'estensore del decreto. Il concetto era diverso: si volevano sottrarre tutte le opere di ampliamento del porto di Genova al dazio consumo.

Ma la parola scritta è andata al di là del pensiero. Ecco perchè insisto perchè sia fatto lo stralcio di questo decreto dal gruppo dei 232 decreti-legge che dobbiamo approvare, perchè possa essere ampiamente discusso e si possa tener conto dei reclami fondati avanzati dai comuni e dalle provincie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FORNI ROBERTO, *relatore*. La Commissione ha parlato col ministro, che non è contrario a che sia stralciato il decreto. E debbo anch'io fare una osservazione: per un errore di stampa è stato incluso nell'elenco dei decreti, a pagina 12, il decreto n. 31 dell'11 gennaio 1925, emanato dal ministro dell'economia nazionale, decreto che è anche riportato in un successivo blocco di decreti che dovranno essere esaminati dalla Camera. Propongo quindi che venga stralciato da questo disegno di legge anche tale decreto, e che precisamente nell'articolo unico, dopo le parole: « indicati nella tabella A annessa alla presente legge », si aggiunga: « eccettuati il decreto n. 31 dell'11 gennaio 1925 e il decreto n. 2285 del 28 dicembre 1924 ».